



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS) - D.P.C.M. 26 APRILE 2020
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
“FASE 2”: RIAPERTURA SCAGLIONATA DI TALUNE ATTIVITA’
VALIDITA’ DAL 4 MAGGIO 2020 – EFFICACIA AL 17 MAGGIO 2020

Gentile Cliente,

in relazione ai provvedimenti che si susseguono incessantemente, si rende opportuno evidenziare che:

1. Il **D.L. 2 marzo 2020, n. 9**, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53, ha disposto alcune disposizioni specifiche per le cosiddette zone rosse e talune disposizioni riguardanti il territorio nazionale – art. 8;
2. Il **D.P.C.M. 8 marzo 2020** ha disposto ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 59;
3. Il **D.P.C.M. 9 marzo 2020** ha esteso a tutto il territorio nazionale determinati obblighi (divieto di assembramento, sospensione attività sportive di ogni ordine e disciplina e altro);
4. Il **D.P.C.M 11 marzo 2020** ha previsto il blocco di tutte le attività, con alcune eccezioni (attività ritenute essenziali), in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, pubblicato l'11 marzo 2020 nella G.U. 11 marzo 2020, n. 64;
5. Il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”)** ha introdotto una serie di misure, anche fiscali, in ordine al potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno a imprese e famiglie ed è stato pubblicato nella G.U. 70 del 17 marzo 2020;
6. Il **D.P.C.M. 22 marzo 2020** è intervenuto con ulteriori restrizioni (di fatto ha bloccato, fra le poche altre, i cantieri edili) ed è stato pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020;
7. **L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020** ha disposto ulteriori limitazioni ai movimenti dei cittadini, permettendo il trasferimento da un Comune all’altro solo per “comprovate esigenze lavorative” o per urgenti “motivi di salute” fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto;
8. **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19** ha disposto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-9 compreso un regime sanzionatorio ed è stato pubblicato nella G.U. del 25 marzo 2020 n. 79;
9. **D.M. del Ministero dello Sviluppo economico** che introduce modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 modificando e/o integrando e/o abrogando alcuni Codici ATECO e quindi rimodulando le attività ritenute necessarie e in corso di emanazione (alla data di oggi, 26 marzo 2020 lo stesso non risulta pubblicato in G.U. ma si ritiene che a breve sarà emanato);

10. D.P.C.M. 1° aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020) è intervenuto per prorogare le restrizioni già previste con i precedenti provvedimenti dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo e del 22 marzo 2020 confermandone l'efficacia fino al 13 aprile 2020;
11. D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020) è intervenuto per prorogare ulteriormente le restrizioni, con inserimento di nuove attività tra quelle necessarie, fino al prossimo 3 maggio 2020;
12. D.P.C.M. 26 aprile 2020 (in corso di pubblicazione) ha avviato la cosiddetta "FASE 2" con apertura scaglionata di determinate attività (4 maggio – 18 maggio e 1° giugno 2020)

In relazione all'ultimo provvedimento indicato (D.P.C.M. 26 aprile 2020), rinviando le analisi dettagliate anche alle precedenti circolari, si forniscono ulteriori segnalazioni con indicazione dei codici attività e dei riferimenti normativi (come da allegato).

Nella serata di ieri (26 aprile 2020), il Premier Conte ha annunciato, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, le ulteriori misure contenute nel nuovo D.P.C.M. che sarà in vigore dal 4 al 17 maggio, fatte salve alcune specifiche disposizioni per le imprese, già in vigore da oggi ed eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Lo stesso Premier ha dichiarato testualmente che "inizia la fase 2 quella della convivenza con il virus", sottolineando, tuttavia, che le nuove regole saranno, comunque, adattate all'andamento della curva dei contagi "le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull'andamento della curva epidemiologica e sull'adeguatezza delle strutture".

La prima rilevante novità, come peraltro già filtrato nei giorni scorsi, è la riapertura del settore manifatturiero; viene modificato l'elenco delle attività consentite dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, introducendo, tra l'altro, i codici ATECO relativi alla fabbricazione di autoveicoli, alla costruzione di edifici, di mobili e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere (per la verifica, si veda tabella allegata con indicazione dei codici ATECO e i riferimenti normativi).

Il D.P.C.M. prevede l'obbligo di rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Questi protocolli, sotto forma di allegati, diventano quindi parte integrante del DPCM e quindi sono inseriti in calce al provvedimento in commento.

La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati determina la "sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Per le imprese che riprendono l'attività dal 4 maggio già a partire dal 27 aprile 2020 (data odierna) è possibile svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

Questa disposizione, in aggiunta a quelle specifiche per gli adempimenti previsti in caso di sospensione, è già in vigore e si applica cumulativamente a quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (anche se il decreto risulta firmato ieri, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento di chiudere il numero di oggi).

L'allentamento delle misure riguarda anche il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) giacché è possibile eseguire le attività di asporto e/o vendite a domicilio (lettera aa, comma 1, articolo 1).

Fermo restando che è possibile proseguire anche con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto, viene consentita anche

la ristorazione con asporto, prevedendo l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; si raccomanda, tra le altre cose, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile (smart working) e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio.

Dal punto di vista più generale, il D.P.C.M. amplia le ipotesi in cui sono ammessi gli spostamenti, includendo tra le situazioni di necessità che consentono di muoversi anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine.

Il divieto di spostamento in un comune diverso, rispetto a quello in cui una persona si trova, viene eliminato ed è sostituito dal divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e resta, in ogni caso, obbligatoria l'autocertificazione, integrata con le nuove causali.

Sempre a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) ai quali non è più fortemente raccomandato, ma è bensì imposto (obbligo) di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e informando il proprio medico curante.

Nella conferenza stampa il Premier ha anche fornito alcune anticipazioni sul decreto fiscale da 55 miliardi di prossima emanazione.

"L'Italia non riparte se non ripartono le imprese" ha dichiarato il presidente del Consiglio e, per questo motivo, nel prossimo decreto dovrebbero essere aumentati gli aiuti alle imprese, con l'obiettivo di aumentare gli occupati ed essere più efficienti sul piano burocratico "per chi ha avuto già il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico".

Sempre nel decreto dovrebbe esserci spazio anche per l'abrogazione dell'Iva sulle mascherine e la soglia di 50 centesimi annunciata ieri sera ha trovato parziale conferma nella pubblicazione sul sito del Governo dell'Ordinanza del Commissario; Il prezzo finale di vendita praticato dai rivenditori finali non potrà essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto però dell'IVA.

Si segnala, inoltre, che gli esercizi cui l'attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro (non più 1,80), gli ingressi in modo dilazionato e con divieto di sosta all'interno dei locali più del tempo ritenuto necessario per eseguire l'acquisto dei beni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (almeno fino al 17 maggio 2020), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato (allegato n. 1), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche inseriti nei centri commerciali, restando chiusi i mercati, non quelli di generi alimentari; restano ancora aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (lettera ee, comma 1, articolo 1).

Il provvedimento, quindi, stabilisce quali attività potranno essere esercitate a partire dalla data del 4 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 (attività sospese con possibile

completamento attività entro 3 giorni), comma 9 (le imprese che ripartono dal 4 maggio 2020 possono iniziare le attività propedeutiche per la riapertura dal 27 aprile 2020) e 11 (monitoraggio delle Regioni), del D.P.C.M. in commento.

Si invitano tutti i clienti a dare "attenta" lettura del provvedimento e della tabella allegata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Allegati:

- 1) D.P.C.M. 20 aprile 2020 compresi allegati
- 2) Tabella con i codici ATECO e riferimenti normativi.

Pistoia, lì 27 aprile 2020.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani